

(N. 1248-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro del Bilancio

NELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 1956

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni concluse in Washington il 30 marzo 1955 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America :

a) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito;

b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Le due Convenzioni che siete chiamati ad esaminare, prima di autorizzarne la ratifica, rispondono a fondati criteri di giustizia tributaria, in quanto si propongono di salvaguardare contemporaneamente l'interesse privato del singolo cittadino, nello allontanargli l'alea della doppia imposizione, e l'interesse pubblico dello Stato, nel prevenire eventuali evasioni fiscali. Difficoltà tecniche, derivate dalla differenza dei sistemi tributari vigenti nei due Paesi contraenti e, cioè, personale in America e reale in Italia, hanno reso non facili i negoziati ma i risultati si possono ritenere soddisfacenti.

In riferimento alla Convenzione che mira ad evitare la doppia imposizione in materia di imposta sul reddito, l'articolo 1 delimita il campo tributario, e cioè: l'imposta federale sul reddito, incluse le sopratasse, per gli Stati Uniti; e le imposte sui terreni, fabbricati, ricchezza mobile, redditi agrari e complementare progressiva sul reddito, per l'Italia. Nel diffuso articolo 2 si definisce il significato giuridico dei vari termini usati nel contesto della Convenzione per facilitarne la applicazione nelle singole clausole.

L'articolo 3 contempla l'esenzione da imposta sui profitti derivati da imprese industriali e commerciali dei due Stati, quando esse non svolgano attività permanente sul territorio dell'altro. Nel comma 2 dello stesso articolo si stabilisce che, nel determinare i profitti industriali e commerciali ad un'impresa dell'altro Stato contraente, non debbono sorgere profitti dal semplice acquisto di merci e prodotti nel primo Stato da parte dell'impresa stessa. L'articolo 5, per il suo contenuto, non può essere disgiunto dall'articolo 8, in quanto stabilisce esente da imposizione da parte dell'altro Stato contraente il reddito che un'impresa di uno degli Stati contraenti trae dalla gestione di navi o di aeromobili immatricolati in tale Stato, mentre l'8 prevede la stessa esenzione per i canoni e i proventi che derivano dalla concessione all'uso di diritti di autore, di brevetti, disegni, processi e formule segrete, marchi di fabbrica e simili e dalla vendita o noleggio di pellicole cinematografiche a favore di un residente o società che non abbiano una

organizzazione permanente. L'articolo 6, per quanto stilato in forma ipotetica, tenuto conto, d'altra parte, per quanto riguarda l'Italia, della nuova imposta sulle società, commisurata al capitale e al patrimonio delle società nazionali ed estere, considera soggetta ad imposta la società americana soltanto per la parte commisurata al patrimonio destinato o impiegato in Italia per lo svolgimento delle sue attività. L'articolo 7 stabilisce l'aliquota d'imposta sui dividendi nella misura non superiore al 15 per cento. Considerato, pertanto, che gli Stati Uniti s'impegnano a ridurre l'aliquota minima del 30 per cento alla metà e l'Italia a non superare la stessa aliquota del 15 per cento ne deriva, come rileva la relazione ministeriale, che « i dividendi pagati da una società italiana ad imprese ed enti americani sono percepiti liberi da ogni imposta nazionale, mentre quelli pagati da società americane a imprese o enti italiani sono percepiti con una decurtazione del 15 per cento, per l'imposta americana su essi applicata ». In relazione poi, al fenomeno che va diffondendosi sempre più, nell'economia moderna, del raggruppamento, cioè, di varie società, in una che le controlla quale nucleo produttivo iniziale che si integra dando vita ad altre attività collaterali o complementari, il paragrafo 2 dello stesso articolo 7 dispone che l'aliquota dell'imposta non ecceda il 5 per cento quando azionista di quella società colpita dall'imposta e che paga i dividendi è una altra società (*corporation*) che controlla direttamente, col possesso del gruppo di maggioranza delle azioni, e indirettamente, col sindacato azionario, almeno il 95 per cento dei voti della società che paga i dividendi, a condizione però, come dice il testo della legge, che « non oltre il 25 per cento del reddito lordo di questa società provenga da interessi e dividendi diversi dagli interessi e dividendi ricevuti dalle proprie società sussidiarie ». Lo stesso articolo, inoltre, con norma di vera equità, stabilisce che il beneficio della riduzione della aliquota non sia accordato qualora le relazioni fra le due società siano state costituite o mantenute essenzialmente con l'intenzione di usufruire della facilitazione stessa. L'articolo 10 dispone l'esenzione dall'imposta applicata in

Italia su salari, stipendi e pensioni pagati dagli Stati Uniti a persona che non sia cittadino italiano o che non abbia la residenza permanente in Italia e, reciprocamente, l'esenzione dalla imposta applicata dagli Stati Uniti su salari, stipendi e pensioni pagati dall'Italia a persona che non sia cittadino degli Stati Uniti o che non abbia la residenza permanente negli Stati Uniti. L'articolo 11, dopo avere enunciata la norma generale per cui i compensi per lavoro o per servizi personali, come l'esercizio delle professioni libere sono tassabili solo nello Stato in cui tali servizi vengono prestati, prevede l'esenzione dall'imposta degli Stati Uniti per il residente in Italia che soggiorni temporaneamente negli Stati Uniti, per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni per anno imponibile e se il compenso percepito non superi un totale di 2.000 dollari; e, reciprocamente, l'esenzione dall'imposta sul reddito dell'Italia per il residente negli Stati Uniti che soggiorna temporaneamente in Italia. Gli articoli 12 e 13, col disporre l'esenzione da ogni imposta dei compensi ricevuti da studenti o apprendisti o insegnanti in Università o altro tipo di scuola, residenti nell'altro Stato contraente temporaneamente per ragioni di studio, d'istruzione o di magistero, si propongono il nobile scopo di dare sempre maggior incremento ai rapporti culturali fra i due Paesi. Mentre l'articolo 15 enuncia il procedimento tecnico per evitare la doppia imposizione da parte dei due Stati contraenti, l'articolo 17 stabilisce le modalità dei ricorsi da parte del contribuente, quando questi dimostri di essere stato tassato in contrasto con le norme della stessa Convenzione. Allo scopo di facilitare l'esecuzione delle clausole della Convenzione o per rimuovere frodi o applicare le debite sanzioni legali contro le evasioni, i due Stati contraenti, con l'articolo 17, si impegnano a scambiarsi le informazioni necessarie, non senza le dovute cautele per evitare quelle che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un processo industriale e commerciale. La Convenzione che avrà vigore per un quinquennio, tacitamente rinnovantesi senza limite, se non sarà denunciata da ciascuno degli Stati contraenti almeno sei mesi prima, si renderà operante dal 1° gen-

naio dell'anno solare in cui avrà avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica.

In riferimento all'altra Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, analogamente alla prima, l'articolo 1 delimita il campo tributario e cioè: la imposta federale sulle successioni per quanto riguarda gli Stati Uniti e l'imposta sulle successioni e sull'asse ereditario globale netto per quanto riguarda l'Italia; l'articolo 2 definisce il significato giuridico dei vari termini usati nel contesto della Convenzione. L'articolo 3, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione nei confronti degli eredi di persona che, al tempo della morte, era cittadino o domiciliato in uno degli Stati contraenti, enumera le regole per definire il luogo dove devono essere considerati situati i beni immobili, i beni mobili, i beni mobili corporali, i biglietti di banca, i crediti vari, le azioni o le partecipazioni in società, i proventi derivati da esercizio di navigazione aerea e marittima, da esercizio commerciale, industriale e professionale, da patenti, diritti di autore, ecc. Di notevole importanza sono gli articoli 4 e 5 in cui si stabilisce l'ammontare dell'esenzione nel caso di un *de cuius* il quale non era cittadino o domiciliato nello Stato che applica l'imposta di successione o nel caso di un *de cuius* che era cittadino o domiciliato in tale Stato. Nel primo caso si fissa la proporzione su cui deve essere accordata l'esenzione, nel secondo caso si stabilisce che la detrazione non deve essere superiore alla quota dell'imposta che applica l'altro Stato contraente sui beni in esso situati. Tale detrazione si giustifica perchè ai fini della tassazione sono valutati i beni di ambedue gli Stati. I rimanenti articoli, analogamente a quanto disposto nella Convenzione precedente, vertono sull'obbligo di scambiarsi le informazioni necessarie alla integrale applicazione delle clausole della Convenzione stessa e a prevenirne le frodi; sulle modalità di riscossione delle imposte, sulla procedura per i reclami, sulla esatta interpretazione della Convenzione per quanto riguarda la tutela dei benefici di cui gode, o possa godere in futuro, il personale diplomatico o consolare.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori:

le due Convenzioni in esame, analoghe, nella tradizione diplomatica, ad altri accordi bilaterali con altri Stati e rispondenti ad un principio fondamentale della scienza delle finanze quale è quello di evitare la doppia imposizione, contribuiscono anche ad accelerare l'attuale rit-

mo evolutivo dalle economie chiuse nazionali al libero scambio dei beni, dei capitali e delle persone. Pertanto, a nome della 3^a Commissione permanente, ho l'onore d'invitarvi ad autorizzarne la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

MARTINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) la Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sul reddito, conclusa a Washington il 30 marzo 1955;

b) la Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sulle successioni, conclusa a Washington il 30 marzo 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità rispettivamente al disposto degli articoli XXI e XI delle Convenzioni stesse.